

FONDAPI

FONDO NAZIONALE PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE PICCOLE E MEDIE AZIENDE

SEZIONE 1

ELEZIONE DEI DELEGATI DEI DATORI DI LAVORO ASSOCIATI IN SENO ALL'ASSEMBLEA

1) Indizione delle elezioni

Almeno due mesi prima della scadenza del mandato dei componenti l'Assemblea dei Delegati, il Presidente del Consiglio di Amministrazione stabilisce la data di inizio e di termine del periodo di svolgimento delle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea dei Delegati, informando le imprese associate a FONDAPI e le Organizzazioni imprenditoriali di CONFAPI stipulanti i CCNL, aderenti a FONDAPI.

Le elezioni per l'Assemblea dei Delegati debbono terminare, di norma, almeno 20 giorni prima della scadenza dell'Assemblea in carica e il periodo di svolgimento non può essere superiore a 10 giorni consecutivi

Ove il Presidente del Consiglio di Amministrazione non provveda nei termini sopra richiamati ad avviare la procedura elettorale, le suddette organizzazioni datoriali stipulanti provvedono in sostituzione nei successivi 15 giorni.

2) Elettorato attivo

Hanno diritto di votare tutte le imprese tenute alla contribuzione che siano iscritte nel libro degli associati alla data della indizione delle elezioni a condizione che siano in regola con il versamento dei contributi previsti negli ultimi 3 anni, con almeno 12 distinte all'anno abbinate.

Nei 15 giorni successivi alla indizione delle elezioni il Consiglio di Amministrazione trasmette alla Commissione Elettorale di cui al successivo punto 4) l'elenco delle imprese tenute alla contribuzione aventi diritto al voto.

3) Liste elettorali

All'elezione dei rappresentanti delle imprese tenute alla contribuzione in seno all'Assemblea concorrono le Organizzazioni imprenditoriali di cui al precedente punto 1, formando una lista elettorale unica.

Accanto ai nominativi dei candidati devono essere indicati i seguenti elementi: impresa presso la

quale il candidato presta la propria attività o dalla quale dipende, data di nascita, qualifica professionale e titolo di studio.

I componenti la Commissione elettorale di cui al successivo punto 4) non sono candidabili.

La lista deve contenere un numero di candidati almeno pari al numero dei rappresentanti da eleggere, aumentato di 10.

La lista è consegnata alla Commissione Elettorale di cui al successivo punto 4) almeno 40 giorni prima della data fissata per le elezioni e deve essere notificata alle imprese tenute alla contribuzione associati a FONDAPI almeno 15 giorni prima delle elezioni.

4) Commissione Elettorale

All'atto della indizione delle elezioni le Organizzazioni imprenditoriali di CONFAPI stipulanti i CCNL, aderenti a FONDAPI costituiscono presso FONDAPI la Commissione Elettorale designando un componente per ciascuna parte istitutiva.

La Commissione Elettorale:

1. verifica il rispetto delle condizioni stabilite per la presentazione delle lista, valida e utilizza il service che fornirà il software e il sito per il voto elettronico;
2. predispone la procedura per il voto elettronico a distanza;
3. invia a ciascuna impresa tenuta alla contribuzione avente diritto di voto il certificato elettorale contenente l'indicazione del numero di voti spettanti, la password per il voto elettronico e la scheda;
4. annota in apposito elenco il numero di voti spettante a ciascun datore di lavoro;
5. impartisce istruzioni sulle modalità di votazione;
6. verifica la correttezza dello scrutinio elettronico;
7. proclama i risultati delle elezioni portandoli a conoscenza di tutte le imprese tenute alla contribuzione associati a FONDAPI;
8. invia tutta la documentazione relativa alle operazioni di voto e di scrutinio di cui sia in possesso al Consiglio di Amministrazione di FONDAPI, che la conserva per tutta la durata del mandato dell'Assemblea dei Delegati.

La Commissione cessa con la proclamazione dei risultati e la loro comunicazione agli organi di FONDAPI, alle Organizzazioni imprenditoriali di CONFAPI stipulanti i CCNL, aderenti a FONDAPI.

5) Collegio Elettorale

Le elezioni si svolgono sulla base di un collegio unico nazionale.

6) Modalità di votazione

Ciascuna impresa tenuta alla contribuzione ha diritto a un numero di voti pari al numero dei propri lavoratori associati a FONDAPI.

Il legale rappresentante o diversa persona da questi designata, può esprimere il proprio voto collegandosi al sito web del Fondo Pensione FONDAPI (www.fondapi.it) dove sarà presente ben visibile il *link* al seggio elettronico.

Seguendo le istruzioni di voto il rappresentante del datore di lavoro potrà assegnare il numero di

voti che intende esprimere a favore della lista.

Ciascuna impresa tenuta alla contribuzione può esprimere la propria preferenza a favore di uno solo dei candidati all'interno della lista che otterrà un numero di preferenze pari al numero di lavoratori associati a FONDAPI.

7) Validità delle elezioni

Le elezioni, quando abbiano avuto luogo nel rispetto del presente Regolamento, sono comunque valide quale che sia il numero degli aventi diritto che ha effettivamente partecipato al voto.

8) Scrutinio delle schede e proclamazione dei risultati

Ultimate le operazioni di voto, la Commissione Elettorale chiede al service di procedere allo scrutinio delle schede e redige il verbale relativo allo svolgimento delle operazioni elettorali.

Nel verbale, in ogni caso, devono essere annotati:

1. il numero delle imprese tenute alla contribuzione aventi diritto al voto con il numero di voti spettante;
2. il numero delle imprese tenute alla contribuzione che hanno esercitato il diritto di voto;
3. il numero di voti attribuito a ciascun candidato della lista;
4. il numero dei voti non espressi (schede bianche).

Ultimato lo scrutinio si compila il verbale che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione Elettorale.

9) Attribuzione dei seggi ed individuazione degli eletti

La Commissione Elettorale procede alla attribuzione dei seggi spettanti individuando i candidati eletti.

Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il più alto numero di preferenze fino all'esaurimento dei seggi attribuiti.

Terminate le operazioni di cui sopra, la Commissione Elettorale proclama i risultati informando gli organi di FONDAPI e le parti istitutive.

10) Controllo generale e conservazione della documentazione

La Commissione Elettorale trasmette al Presidente del Fondo tutta la documentazione relativa al procedimento elettorale entro i 5 giorni successivi alla proclamazione dei risultati.

Eventuali ricorsi dovranno giungere al Consiglio di Amministrazione entro 10 giorni dalla proclamazione ed essere definiti entro i 30 successivi da parte del Consiglio di Amministrazione medesimo sentita la Commissione Elettorale, allo scopo riconvocata.

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo, nei 20 giorni successivi, esamina il contenuto dei verbali al fine di verificare la coerenza e la congruità dei dati in essi riportati. Qualora ritenga la sussistenza di gravi irregolarità, ne chiede conto alla Commissione Elettorale.

Il Consiglio di Amministrazione conserva le schede elettorali per il periodo di un anno decorrente dalla data di svolgimento delle elezioni.

I verbali relativi alle operazioni di voto e di scrutinio sono conservati, a cura del Consiglio di Amministrazione, per i 6 anni successivi alla elezione cui si riferiscono.

11) Sostituzione degli eletti a seguito di cessazione o decadenza dalla carica

Qualora un eletto in seno all'Assemblea dei Delegati cessi o decada dalla carica per qualsiasi motivo prima della scadenza naturale del mandato, si procede alla sua sostituzione con il candidato primo, per numero di preferenze ottenute, tra i non eletti.

In mancanza di candidati non eletti all'interno della lista il sostituto è indicato con apposita comunicazione al Fondo dalla CONFAPI.

Roma, 27 febbraio 2018

SEZIONE 2

ELEZIONE DEI DELEGATI DEI LAVORATORI ASSOCIATI IN SENO ALL'ASSEMBLEA

1) Indizione delle elezioni

Almeno 2 mesi prima della scadenza del mandato dei componenti l'Assemblea dei Delegati, il Presidente del Consiglio di Amministrazione stabilisce la data di inizio e di termine del periodo di svolgimento delle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea dei Delegati, informando tutte le Organizzazioni Sindacali stipulanti l'accordo del 20 gennaio 1998 istitutivo del Fondo Pensione Complementare FONDAPI.

Le elezioni per l'Assemblea dei Delegati debbono svolgersi, di norma, almeno 20 giorni prima della scadenza dell'Assemblea in carica e il periodo di svolgimento non può essere superiore a 10 giorni consecutivi.

Contestualmente il Consiglio di Amministrazione provvede ad informare i lavoratori associati mediante comunicazione da affiggere, nei luoghi di lavoro, negli spazi solitamente usati per le comunicazioni di natura sindacale.

Ove il Presidente del Consiglio di Amministrazione non provveda nei termini sopra richiamati ad avviare la procedura elettorale, le Organizzazioni Sindacali stipulanti l'Accordo del 20 gennaio 1998, istitutivo del Fondo pensione Complementare FONDAPI congiuntamente provvedono in sostituzione, entro 15 giorni, all'indizione delle elezioni ed ai relativi adempimenti.

2) Elettorato attivo e passivo

Nel caso di elezione per il rinnovo dell'Assemblea hanno diritto al voto e sono eleggibili tutti i lavoratori che siano iscritti nel libro degli associati a FONDAPI alla data di indizione delle elezioni.

Nei 15 giorni successivi alla indizione delle elezioni il Consiglio di Amministrazione trasmette alla Commissione Elettorale di cui al successivo punto 4) gli elenchi dei lavoratori aventi diritto al voto suddivisi per impresa, per unità produttiva, per provincia e regione.

3) Liste elettorali

All'elezione dei rappresentanti dei lavoratori in seno all'Assemblea concorrono:

1. liste a carattere nazionale presentate, congiuntamente o disgiuntamente, dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti l'accordo del 20 gennaio 1998 istitutivo del Fondo Pensione Complementare FONDAPI;
2. liste a carattere nazionale sottoscritte da almeno il 5% dei lavoratori associati distribuiti in non meno di 10 imprese presenti in almeno 5 regioni.

I sottoscrittori e presentatori delle liste di cui al precedente punto 2, devono essere associati a FONDAPI con diritto di voto. La lista dovrà essere firmata dagli stessi e dovrà riportare, per ciascuno, il nome, il cognome, il codice fiscale, l'indirizzo, la denominazione dell'azienda, ed eventualmente l'unità produttiva da cui dipende.

Ciascun foglio dovrà essere convalidato dal responsabile di lista che ne certifica e ne risponde legalmente in merito alla regolarità della posizione ed alla autenticità dei sottoscrittori.

Le liste dovranno riportare l'indicazione dell'Organizzazione sindacale promotrice e contenere i nominativi dei candidati.

Accanto ai nominativi dei candidati devono essere indicati i seguenti elementi: impresa, con la

specifica della Regione, presso la quale il candidato lavora o dalla quale dipende, data di nascita, qualifica contrattuale.

Ciascun candidato non può figurare in più di una lista.

I componenti del Comitato elettorale di cui al successivo punto 4) non sono candidabili.

Ciascuna lista dovrà contenere un numero di candidati pari al numero dei candidati da eleggere e per ogni singolo candidato dovrà essere indicato il supplente per la sostituzione in caso di cessazione o decadenza.

Le liste sono presentate alla Commissione Elettorale di cui al successivo punto 4) di norma almeno 40 giorni prima della data fissata per le elezioni.

Le liste devono rimanere esposte negli spazi solitamente utilizzati per le comunicazioni di natura sindacale e comunque in luoghi visibili ed accessibili a tutti presso tutti i datori di lavoro associati a FONDAPI almeno nei 15 giorni precedenti le elezioni.

4) Commissione Elettorale

All'atto della indizione delle elezioni le Organizzazioni Sindacali stipulanti costituiscono, entro 5 giorni, presso FONDAPI la Commissione Elettorale designando un componente per ciascuna Organizzazione.

La Commissione Elettorale, così composta, ha essenzialmente funzioni organizzative delle elezioni:

1. verifica il rispetto delle condizioni stabilite per la presentazione delle liste, valida e utilizza il service che fornirà il software e il sito per il voto elettronico;
2. approva la procedura per il voto elettronico a distanza e/o per posta;
3. invia a ciascun datore di lavoro gli elenchi dei lavoratori associati a FONDAPI da essa dipendenti ed aventi diritto al voto;
4. invia alle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'Accordo del 20/01/98, istitutivo del Fondo Pensione Complementare FONDAPI ed ai presentatori di altre liste gli elenchi dei lavoratori associati a FONDAPI suddivisi per impresa per province e per regioni.

Tre giorni dopo la presentazione delle liste la Commissione Elettorale sarà integrata con un rappresentante per ciascuna lista. Qualora la lista non sia rappresentata da un componente la Commissione stessa, così integrata, assume funzioni di controllo, verifica e garanzia.

La Commissione Elettorale:

1. impartisce istruzioni sulle modalità di svolgimento delle operazioni di voto e sull'eventuale ricorso al voto per posta predisponendo la scheda elettorale;
2. proclama i risultati delle elezioni con atto da portare a conoscenza di tutti gli interessati mediante affissione negli spazi solitamente utilizzati per le comunicazioni di natura sindacale e comunque in locali accessibili a tutti presso tutte i datori di lavoro associati a FONDAPI;
3. invia tutta la documentazione relativa alle operazioni di voto e di scrutinio di cui sia in possesso al Consiglio di Amministrazione di FONDAPI, che la conserva per tutta la durata del mandato dell'Assemblea dei Delegati.

La Commissione cessa con la proclamazione dei risultati e la loro comunicazione agli organi di FONDAPI e alle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'Accordo del 20/01/2018.

5) Collegio Elettorale

Le elezioni si svolgono sulla base di un collegio unico a carattere nazionale.

6) Modalità di votazione

L'avente diritto al voto riceve per posta una lettera contenente le istruzioni e le credenziali per l'espressione del voto possibile sia in forma elettronica collegandosi al sito internet del Fondo sia restituendo per posta la scheda all'indirizzo indicato del centro di raccolta concordato con il *service*.

Non è ammesso il voto di preferenza.

6) Voto per posta

La votazione avviene a mezzo di scheda fornita dalla Commissione Elettorale di cui al precedente punto 4) e predisposta per la lettura ottica.

La scheda comprende tutte le liste regolarmente presentate con la specificazione, in testa a ciascuna lista, del gruppo sottoscrittore o delle Organizzazioni Sindacali promotrici.

Le schede sono stampate con l'indicazione di un *codice* che ne garantisce l'unicità.

L'elettore esprime il proprio voto mediante apposizione del segno "x" nel riquadro relativo all'intestazione della lista.

Il voto è da considerarsi nullo:

1. quando l'elettore abbia apposto il segno "x" nei riquadri relativi all'intestazione di più liste concorrenti;
2. quando l'elettore abbia apposto il segno "x" nel riquadro relativo all'intestazione di una lista ed abbia apposto un segno accanto al nome di un candidato inserito in una lista diversa;
3. quando l'elettore, non avendo apposto il segno "x" nel riquadro relativo all'intestazione di alcuna lista, abbia apposto un segno accanto al nome di due o più candidati presenti all'interno di liste concorrenti;
4. quando l'elettore non abbia apposto alcun segno sulla scheda (scheda bianca);
5. se al controllo si verifica che lo stesso elettore ha già espresso il voto in forma elettronica.

Il voto è da considerarsi valido:

1. quando l'elettore abbia apposto il segno "x" nel riquadro relativo all'intestazione di una lista ed abbia espresso la propria preferenza a favore di uno o più candidati presenti all'interno della medesima lista a favore della quale ha votato: in questo caso si procede all'attribuzione del solo voto di lista;
2. quando l'elettore non abbia apposto il segno "x" nel riquadro relativo all'intestazione di alcuna lista ma abbia apposto un segno accanto al nome di uno o più candidati presenti all'interno della medesima lista: in questo caso si procede all'attribuzione del solo voto di lista.

7) Voto elettronico

L'elettore può esprimere il proprio voto collegandosi al sito web del Fondo Pensione FONDAPI (www.fondapi.it) dove sarà presente ben visibile il *link* al seggio elettronico.

Seguendo le istruzioni di voto il lavoratore potrà scegliere la lista di suo gradimento.

Il voto è da considerarsi nullo quando l'elettore non abbia apposto alcun segno sulla scheda (scheda bianca)

Al fine di facilitare l'accesso al voto i datori di lavoro in accordo con le rappresentanze sindacali aziendali predisporranno delle postazioni voto che permettano l'espressione del voto in forma elettronica, assicurando la necessaria assistenza ai lavoratori inesperti.

Analoghe postazioni saranno predisposte presso le sedi sindacali o dei patronati.

8) Validità delle elezioni

Le elezioni, quando abbiano avuto luogo nel rispetto del presente Regolamento, sono comunque valide quale che sia il numero degli aventi diritto che ha effettivamente partecipato al voto.

9) Scrutinio delle schede e proclamazione dei risultati

Terminato il periodo di svolgimento delle operazioni di voto, la Commissione chiede al *service* lo scrutinio automatico del voto elettronico, la lettura ottica delle schede con l'eliminazione dei voti doppi e la segnalazione delle schede non leggibili automaticamente che saranno scrutinate dalla Commissione Elettorale. terminate tutte le operazioni di scrutinio la Commissione Elettorale annoterà nel verbale di chiusura:

1. il numero degli associati aventi diritto al voto;
2. il numero degli associati che hanno esercitato il diritto di voto per posta;
3. il numero degli associati che hanno esercitato il diritto di voto con modalità elettronica a distanza;
4. il numero delle schede scrutinate dalla Commissione Elettorale;
5. il numero delle schede nulle;
6. il numero delle schede bianche;
7. il numero delle schede contestate e, con riferimento a ciascuna, il motivo della contestazione.

10) Attribuzione dei seggi ed individuazione degli eletti

La Commissione Elettorale, sulla base dei risultati dello scrutinio, procede entro 15 giorni dalla votazione alla attribuzione dei seggi spettanti a ciascuna lista ed alla individuazione dei candidati eletti nell'ambito di ciascuna lista.

I seggi sono attribuiti alle liste secondo il sistema proporzionale.

A tal fine si applicano le seguenti regole:

1. si calcola la percentuale di voti ottenuta da ciascuna lista dividendo il numero di voti validi ottenuti da ciascuna lista per il numero di voti validi complessivamente espressi su base nazionale;
2. si divide il numero dei Delegati in Assemblea fra le liste concorrenti che abbiano ottenuto voti validi in proporzione alla percentuale di voti validi ottenuti da ciascuna di esse;
3. qualora, per effetto della distribuzione percentuale, uno o più Delegati non siano stati attribuiti ad alcuna lista si procede all'attribuzione a favore delle liste che abbiano ottenuto il più elevato "resto".

Successivamente all'attribuzione dei seggi alle liste, la Commissione Elettorale procede alla individuazione dei candidati che, nell'ambito di ciascuna lista, risultano eletti.

Per la individuazione degli eletti nell'ambito di ciascuna lista, la lista elettorale può essere letta per righe orizzontali partendo dal nominativo – identificato dal numero d'ordine uno – situato più a sinistra nella prima riga in alto nella scheda.

Terminate le operazioni di cui sopra, la Commissione Elettorale proclama i risultati informando gli organi di FONDAPI e le Organizzazioni Sindacali interessate.

Ultimate le operazioni la Commissione Elettorale redige apposito verbale.

11) Controllo generale e conservazione della documentazione

La Commissione Elettorale trasmette al Presidente del Fondo il verbale e tutta la documentazione relativa al procedimento elettorale entro i 5 giorni successivi alla proclamazione dei risultati.

Eventuali ricorsi dovranno giungere al Consiglio di Amministrazione entro 10 giorni dalla proclamazione ed essere definiti entro i 30 successivi da parte del Consiglio di Amministrazione medesimo sentita la Commissione Elettorale, allo scopo riconvocata.

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo, nei 20 giorni successivi alla proclamazione, esamina comunque il contenuto dei verbali al fine di verificare la coerenza e la congruità dei dati in essi riportati. Qualora ritenga la sussistenza di gravi irregolarità, ne chiede conto alla Commissione Elettorale.

Il Consiglio di Amministrazione conserva le schede elettorali per tutta la durata del mandato dell'Assemblea dei Delegati.

I verbali relativi alle operazioni di voto e di scrutinio sono conservati, a cura del Consiglio di Amministrazione, per almeno 6 anni.

12) Sostituzione degli eletti a seguito di cessazione dalla carica

Qualora un eletto in seno all'Assemblea dei Delegati e il suo supplente cessino o decadano dalla carica per qualsiasi motivo prima della scadenza naturale del mandato, l'Associazione che ha candidato il dimissionario comunica al Fondo il nome del sostituto scelto fra gli associati al Fondo stesso.

Roma, 27 febbraio 2018.